

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Nese

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 19/06/2012

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 10 LUG. 2012

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 10 LUG. 2012

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

OGGETTO: Piano Attuativo utilizzo della Fascia Costiera (PAD) – Modifiche.

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 19,00 nella "Sala Riunioni" della Parrocchia Santa Maria dell'Assunta del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	TARALLO Franco		SI
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA, PALUMBO, VOZA.

Consiglieri
Presenti n. 15
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. dott. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Si allontana il consigliere Pagano.

Relaziona sull'argomento il consigliere Mazza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che è opportuno regolamentare, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle Leggi dello Stato e Regionali, le attività del Comune di Capaccio, in merito al Piano Attuativo di utilizzo della Fascia Costiera (PAD).

CONSIDERATO

- Che l'attività regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, è svolta dal comune mediante l'adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza così come stabilito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267 testo unico Enti Locali; tale attività riguarda, in particolare, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni assegnate. Tale facoltà, ai sensi dell'art. Articolo 42 del citato D.Lgs., rientra tra i compiti istituzionali del Consiglio Comunale.
- VISTE le norme tecniche di attuazione Allegato R2 ed R2bis del Piano Attuativo di utilizzo della Fascia Costiera (PAD) approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29.06.2011 e successive modifiche apportate con deliberazione del consiglio comunale n. 123 del 22/12/2011;
- RITENUTO di dover procedere ad apportare ulteriori modifiche alle suddette norme tecniche di attuazione di cui all'Allegato R2bis del Piano Attuativo di utilizzo della Fascia Costiera (PAD) al fine di rendere lo stesso più consona alle esigenze necessarie al riordino complessivo della fascia costiera;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, 267;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il verbale dei Revisori dei Conti;
- VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore III;
- VISTA la proposta deliberativa come innanzi formulata e il regolamento allegato sub "A";
- SENTITI gli interventi dei consiglieri riportati in allegato;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente : Consiglieri presenti n. 13, astenuti n.///, votanti n. 13, voti favorevoli n. 12, contrari n.1 (De Caro);

DELIBERA

- Di dare atto che la premessa è parte integrante o sostanziale del presente deliberato che qui si intende integralmente riportato, trascritto ed approvato;
- Di approvare – come approva – le norme tecniche di di attuazione, Allegato R2ter del Piano Attuativo di utilizzo della Fascia Costiera (PAD) così come modificato per le finalità sopra enunciate, allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente Allegato R2bis;
- Dare mandato al Responsabile del Settore III per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n. 13, astenuti n. ///, votanti n. 13, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 1 (De Caro), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali

Comune di CAPACCIO

Provincia di Salerno

Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.A.D.)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE:

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Elaborati del Piano
- Art. 3 - Validità ed efficacia delle prescrizioni del piano
- Art. 4 - Procedure di formazione del piano
- Art. 5 - Definizioni generali e parametri
- Art. 6 - Definizione di attrezzature "mobili"
- Art. 7 - Definizione di "facile rimovibilità" delle strutture
- Art. 8 - Tipologie di insediamento sul demanio marittimo
- Art. 9 - Suddivisione del demanio
- Art. 10 - Zonizzazione
- Art. 11 - Spiaggia libera
- Art. 12 - Spiagge in concessione ai fini turistico-ricreativi
- Art. 13 - Rimessaggio natanti
- Art. 14 - Specchi d'acqua per ormeggi, pontili mobili o galleggianti
- Art. 15 - Caratteristiche generali dei manufatti a servizio delle spiagge attrezzate
- Art. 16 - Caratteristiche delle strutture balneari
- Art. 17 - Adeguamento delle strutture balneari
- Art. 18 - Concessioni speciali
- Art. 19 - Caratteristiche tipologiche e tecnologiche
- Art. 20 - Le recinzioni
- Art. 21 - L'arredo urbano
- Art. 22 - Il verde
- Art. 23 - Accessibilità e mobilità interna all'area
- Art. 24 - Impianti tecnologici
- Art. 25 - Tutela dell'ambiente costiero
- Art. 26 - Tipologie di intervento
- Art. 27 - Stagionalità
- Art. 28 - Lavori sull'arenile
- Art. 29 - Rilascio delle concessioni demaniali marittime
- Art. 30 - Conformità degli interventi
- Art. 31 - Durata della concessione demaniale marittima
- Art. 32 - Variazioni alla concessione demaniale marittima
- Art. 33 - Revoca e decadenza

Art. 34 - Vigilanza e sanzioni

Art. 35 – Disposizioni finali e transitorie

Tabella B – Tabella sinottica delle Norme tecniche di attuazione

* * * * *

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni costituiscono la normativa tecnica di attuazione del Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.A.D.) del Comune di Capaccio (SA), in seguito denominato Piano.

Esse disciplinano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni, di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative nel territorio comunale.

L'ambito generale di applicazione della presente normativa riguarda le tipologie d'insediamento indicate dall'Art. 1 del D.L. n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ovvero le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'Art. 1 citato:

a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO

Costituiscono parte integrante del Piano gli elaborati di seguito elencati:

Relazioni e normative

R1 – Relazione;

R1 bis – Relazione integrativa

R2 bis – Normativa tecnica di attuazione;

R3 – Schede SID;

R4 – Disciplinare di concessione di aree demaniali marittime;

Elaborati grafici dello stato attuale

Tav. 1 – Stralcio dal P.R.G. vigente - 1:10.000;

Tav. 2a – Stralcio dal P.R.G. vigente - 1:5.000;

Tav. 2b – Stralcio dal P.R.G. vigente - 1:5.000;

Tav. 3 – Stralcio dalla bozza del nuovo P.U.C. - 1:10.000 (gennaio 2011);

Tav. 4 – Confronto tra gli stralci dal P.R.G. e dalla bozza P.U.C. - 1:10.000 (gennaio 2011);

Tav. 5a – Aerofoto dell'area oggetto del Piano - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 5b – Aerofoto dell'area oggetto del Piano - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 6a – Rilievo fotografico dal mare;

Tav. 6b – Rilievo fotografico dal mare;

Tav. 6c – Rilievo fotografico dal mare;

Tav. 7 – Rappresentazione paesistico-morfologica;

Tav. 8 – Vincoli e condizionamenti - 1:10.000;

Tav. 9 – Infrastrutture ed attrezzature esistenti - 1:10.000 (gennaio 2011);

Tav. 10a – Infrastrutture ed attrezzature esistenti - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 10b – Infrastrutture ed attrezzature esistenti - 1:5.000 (gennaio 2011);

Elaborati grafici di progetto

Tav. 14 – Esemplicazioni tipologiche;

Tav. 15 – Attrezzature ed infrastrutture di progetto - 1:10.000 (gennaio 2011);

Tav. 15 bis – Attrezzature ed infrastrutture di progetto -

Stralcio per l'area del Demanio marittimo - 1:10.000 (gennaio 2011);

Tav. 16a – Attrezzature ed infrastrutture di progetto - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 16a bis – Attrezzature ed infrastrutture di progetto -

Stralcio per l'area del Demanio marittimo - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 16b – Attrezzature ed infrastrutture di progetto - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 16b bis – Attrezzature ed infrastrutture di progetto -

Stralcio per l'area del Demanio marittimo - 1:5.000 (gennaio 2011);

Tav. 17 – Particolari costruttivi (gennaio 2011);

Hanno valore prescrittivo gli elaborati **R2 bis, R4, Tav. 15 bis, Tav. 16a bis e Tav. 16b bis**. I restanti elaborati hanno valore illustrativo e di orientamento e, quindi, non vincolanti.

ART. 3 – VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO

Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda intervenire sulle aree del demanio marittimo del presente Piano è tenuto al rispetto degli elaborati che ne costituiscono la parte regolamentare.

Le indicazioni che il P.A.D. fornisce, per le aree al di fuori del perimetro di competenza del demanio marittimo, hanno valore indicativo non vincolante e dovranno trovare conferma nel Piano Urbanistico Comunale.

Tuttavia le norme del presente Piano si applicano globalmente a ciascuna struttura in concessione.

Le norme che regolano il presente P.A.D., nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:

a) costituire un quadro normativo di riferimento, a carattere generale, per l'esercizio delle funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, valorizzandole dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive;

b) garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti;

c) salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero.

ART. 4 - PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL PIANO

Il Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.A.D.), è approvato dal Consiglio Comunale.

Eventuali necessarie modifiche al vigente P.A.D., sulla base di successive verifiche sulla fruibilità dell'arenile, possono essere apportate con le stesse modalità.

L'Amministrazione Comunale, ove e quando necessario, può derogare al presente Piano e ai relativi piani e regolamenti allegati

ART. 5 – DEFINIZIONI GENERALI E PARAMETRI

Ai fini del presente Piano si intendono per:

- a) battigia - la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
- b) spiaggia libera - le aree del Demanio Marittimo non in concessione, utilizzabili a fine turistico-ricreativo non occupate da manufatti balneari in cui si ha libero accesso e sosta di tutti i cittadini;
- c) arenile libero - la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui alla lettera d), con una profondità non inferiore ai 5 m, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso mare dell'area concessa; ad essa si connettono i varchi necessari al fine di consentire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge n. 296/2006, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia;
- d) soggiorno all'ombra - la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- e) servizi di spiaggia - l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie e sdraio, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine-spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;
- f) stabilimenti balneari - le strutture, ricadenti tutte o in parte su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, tende, sedie e sdraio, lettini e servizi igienici, ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;
- g) posa ombrelloni e sdraio - aree demaniali marittime in concessione finalizzate alla allocazione di ombrelloni e sdraio (e servizi vari) a servizio di strutture turistico - ricreative, con preferenza di quelle frontiste nei limiti del confine - fronte mare, in grado di garantire l'esistenza dei necessari servizi complementari all'interno della proprietà privata o, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 4329 del 22 luglio 1998, essere dotata dei servizi di facile rimozione quando tali posa ombrellone e sdraio non siano immediatamente confinanti con strutture ricettive complementari o non siano al loro servizio;
- h) profondità di spiaggia - dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia);
- i) fronte mare - dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata parallelamente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonale alla battigia);
- l) fronte edificato - dimensione longitudinale degli elementi strutturali della concessione costituenti volume (muri perimetrali e copertura) misurata parallelamente alla linea di battigia;
- m) superficie coperta - è la proiezione a terra di tutti gli elementi strutturali della concessione costituenti volume (muri perimetrali e copertura); non determinano superficie coperta le strutture ombreggianti;

- n) superficie ombreggiata - superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali simili, ovvero le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili aperte; sono escluse solo ombrelloni e tende mobili;
- o) superficie pavimentata – superfici lastricate, solarium, passerelle, rampe, tavolati che non siano coperte o ombreggiate;
- p) altezza massima delle fronti - é la massima altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto il complesso degli elementi strutturali della concessione costituenti volume, misurata dalla quota d'imposta all'estradosso della copertura; nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), l'altezza massima va misurata alla linea di colmo;
- q) incidenza sul fronte mare – percentuale del fronte mare concedibile destinabile alle diverse tipologie di attività;
- r) rapporto di occupazione tra fronte edificato e fronte mare in concessione.

ART. 6 – DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE “MOBILI”

Sono attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare e devono essere sistematicamente rimosse alla fine della stessa.

Esse sono identificate in ombrelloni e tende (anche di grandi dimensioni), sedie, sdraio, elementi di modeste dimensioni o lapidei o in calcestruzzo o in legno posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, rampe o aree di sosta, piattaforme e solarium.

Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole “a sbraccio” con nessun tipo di supporto a terra, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale.

Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili non è richiesto alcun tipo di permesso o di denuncia a livello edilizio salvo il possesso dei preventivi e/o necessari altri pareri ove previsti .

Le autorizzazioni stagionali per installazione di gazebo, tende e similari, rilasciate per il solo periodo estivo, sono da intendersi senza alcuna scadenza (sine die), pertanto hanno una validità protratta nel tempo, fermo restando l'obbligo della loro rimozione alla fine di ogni stagione.

Dette autorizzazioni sono comunque rilasciate nel rispetto della disciplina del presente Piano.

ART. 7 – DEFINIZIONE DI “FACILE RIMOVIBILITÀ” DELLE STRUTTURE

Tutti i manufatti per strutture di servizio, ristoro e ricreative dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimovibilità, con strutture collegate mediante innesti e bullonature.

Sono opere di facile amovibilità quelle che possono essere eseguite con montaggio di parti elementari, come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro in acciaio, o in legno, o con pannelli prefabbricati e tamponature, pavimentazioni e coperture smontabili.

Si intende, in particolare, per precario e di facile rimozione ogni fabbricato che abbia le caratteristiche previste alle lettere C, D, F e G della tabella "Tipologia delle opere", allegata alla Circolare n. 120 del 24 maggio 2001 emanata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo.

Va fatto comunque prioritariamente uso di forme, tecnologie e materiali tipici dei luoghi.

La facile rimovibilità delle strutture non ne comporta l'obbligo della rimozione nel periodo invernale.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO SUL DEMANIO MARITTIMO

Sono regolamentate dalla presente normativa le opere e le infrastrutture di servizio alla spiaggia di seguito elencate:

a) Opere pubbliche al servizio della spiaggia:

- percorsi carrabili, ciclabili e pedonali;
- reti tecnologiche;
- attrezzature pubbliche, aree verdi, arredo urbano, campi da gioco, parcheggi, posti di vigilanza;

b) Strutture di servizio:

- manufatti centrali, servizi igienici e cabine spogliatoio, anche per disabili, posti di pronto soccorso, ombrelloni, tende, docce, depositi;

c) Strutture di ristoro e ricreative:

- chioschi bar, ristoranti, attività commerciali, discoteche, nights, impianti di gioco all'aperto e sport, club nautico, attrezzature per la pesca sportiva e imbarcazioni da diporto, attrezzature per il rimessaggio.

d) Opere per nautica da diporto:

- pontili, passerelle, ormeggi, percorsi attrezzati per alaggio, varo o tiro a secco (comprese piste di servizio per collegamento tra detti percorsi e punti carrabili), depositi e quant'altro occorrente all'attività di rimessaggio.

Le opere previste al punto a) individuate nella cartografia di Piano (con possibilità di deroghe ove occorrenti) sono realizzabili attraverso progetti redatti dal Comune e approvati dagli Organi competenti previa nulla osta degli Enti preposti.

Le attrezzature e gli impianti di cui ai precedenti punti b) e c) e d) sono realizzabili attraverso progetti redatti dai concessionari ed eventualmente coordinati dal Comune, con ricorso alla D.I.A. o al rilascio del Permesso di Costruire, previo parere degli uffici competenti.

Tutte le strutture pubbliche e private presenti nelle zone interessate dal Piano dovranno rispettare quanto previsto dalla legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza sociale ed i diritti delle persone handicappate".

ART. 9 – SUDDIVISIONE DEL DEMANIO

1° Fascia – Vie di Accesso al Demanio

Tale fascia è la parte perimetrale della costa, compresa tra la spiaggia ed i confini delle proprietà vicine.

Di larghezza variabile è destinata a parcheggi pubblici e privati attrezzati, a percorsi carrabili, a percorsi ciclabili e pedonali, transitabile dai mezzi di lavoro per la pulizia e la manutenzione degli arenili, dai mezzi di soccorso per il pronto intervento sul litorale.

Detti percorsi, consentiranno anche di assicurare l'accessibilità alle strutture della spiaggia alle persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Il tutto senza arrecare alcun pregiudizio all'esistente vegetazione dunale.

Per consentire la continuità dei percorsi in presenza di incisioni o corsi d'acqua, è considerata la possibilità della realizzazione di passerelle aeree.

In generale la viabilità di accesso dovrà curare specificamente che, ove possibile, da essa sia fruibile la vista del mare.

I percorsi potranno essere pavimentati con l'uso di materiali e tecniche costruttive idonee da un lato a garantire una conveniente manutenzione e durabilità, e dall'altro ad assicurare un minimo impatto ambientale.

In tale fascia sono ammesse installazioni ed attrezzature solo se specificamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e sono vietati i comportamenti che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di soccorso e di servizio.

2° Fascia – Fascia per strutture di servizio, ristoro e ricreative

Tale fascia è la parte più interna della spiaggia, confinante con la fascia 1°.

In tale fascia, trovano destinazione i manufatti necessari alle conduzioni delle attività di gestione delle strutture e delle attività ricreative e sportive, per il rimessaggio natanti (cabine, spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi per le attrezzature di spiaggia, chiosco bar, manufatti centrali e le possibili attrezzature sportive-ricreative spazio giochi, verde attrezzato, piccoli laboratori, depositi ecc.).

La profondità della fascia è variabile ed è legata alla profondità dell'arenile.

3° Fascia – Fascia per impianti ed attrezzature mobili

Tale fascia è la parte di spiaggia interna al lido balneare, confinante con la fascia 2°.

In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili quali la torretta di avvistamento, ombrelloni, tende, rampe, sedie a sdraio ed altri arredi mobili.

La profondità della fascia è variabile, ed è legata alla profondità dell'arenile.

4° Fascia – Fascia per passaggio libero

Tale fascia è la parte di spiaggia interposta tra due concessioni adiacenti, libera da qualsiasi manufatto o altro elemento che possa impedire il transito dei pedoni verso la spiaggia; sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, che impediscano il passaggio sulle strisce di transito verso la battigia; la dislocazioni dei passaggi liberi deve tener conto delle sistemazioni esistenti e/o programmate dello spazio pubblico retrostante (discese a mare, scalette, scorci visuali da passaggi retrostanti, ecc.).

Sono ammissibili solo pavimentazioni, con esclusione pertanto degli ombrelloni, delle coperture di qualsiasi genere e di quanto altro, al fine di determinare una visuale verso il mare e l'orizzonte, completamente libera da ostacoli (gli ombrelloni non possono essere installati nelle vicinanze del passaggio libero degli stabilimenti balneari).

5° Fascia – Fascia della battigia

Tale fascia è la parte di arenile libero che è a diretto contatto con la battigia.

Essa è destinata al passeggio delle persone e deve avere una profondità minima non inferiore a m 5,00. In tale fascia sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono l'uso a cui sono destinate.

In ogni caso tale fascia può essere utilizzata per il passaggio o la sosta dei mezzi di servizio e di soccorso, di vigilanza e pulizia.

ART. 10 – ZONIZZAZIONE

Il Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.A.D.) individua nelle apposite tavole grafiche di progetto (Tav. 15, Tav. 15 bis, Tav. 16a, Tav. 16a bis, Tav. 16b, Tav. 16b bis) le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.

Sull'intero tratto di spiaggia vengono distinte le seguenti zone:

- LN - spiaggia libera naturale - area di tutela e salvaguardia ambientale**
- LP - spiaggia libera presidiata – arenile libero con possibile allocazione di servizi stagionali**
- LS - spiaggia libera sportiva**
- AB - strutture balneari per il mantenimento e/o la realizzazione di stabilimenti balneari**
- AB - strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive**
- AB - strutture di ristoro, ricreative ed attività commerciali**
- AS - attrezzature di gioco, svago e sportive**
- AS - strutture di servizio per “Club Nautico”**
- PM - ormeggi, pontili mobili o galleggianti**

LN – spiaggia libera naturale - Area di tutela e salvaguardia ambientale

Sono definite “spiaggia libera naturale di tutela e salvaguardia ambientale” le aree il cui pregio naturalistico ed ambientale rende non compatibile qualsiasi intervento di trasformazione. Sono consentite soltanto azioni di valorizzazione e tutela dei caratteri floro-faunistici locali. Rientra comunque in tale area, non concedibile se non per fini di pubblica utilità (anche in deroga alle previsioni di PAD), tutta quella occupata dalla vegetazione mediterranea tipica costituente duna. E' lecita la permanenza delle eventuali concessioni esistenti, salvo diverse disposizione di legge.

LP - spiaggia libera presidiata - Servizi stagionali per arenili

Sono definite “spiaggia libera presidiata per servizi stagionali” le aree del Demanio Marittimo, utilizzabili a fine turistico-ricreativo e balneare non occupate da strutture balneari.

E' lecita la permanenza delle eventuali concessioni esistenti, salvo diverse disposizioni di legge.

LS – spiaggia libera sportiva - Area per attrezzature pubbliche per l'esercizio di sport

Sono definite “spiaggia libera per attrezzature pubbliche sportive” le aree in cui l'Amministrazione appronta (anche in deroga alle zonizzazioni previste dagli elaborati grafici e dalle norme del PAD) elementari attrezzature sportive aperte alla libera e gratuita fruizione di tutti cittadini. In tali aree è possibile autorizzare episodicamente o stagionalmente l'organizzazione di manifestazioni sportive.

AB - spiaggia in concessione ai fini turistico-ricreativi - Strutture balneari per il mantenimento e/o la realizzazione di stabilimenti balneari - Strutture balneari per ombreggio riservato a strutture ricettive - Strutture di ristoro, ricreative ed attività commerciali

Sono definite "spiaggia in concessione ai fini turistico-ricreativi" le aree demaniali marittime con destinazione funzionale tanto di "strutture di servizio balneare" per il mantenimento e/o la realizzazione di stabilimenti balneari, quanto di "strutture balneari per ombreggio riservate o non a ricettività", quanto, infine, di "strutture di ristoro, ricreative ed attività commerciali".

AS – spiaggia in concessione per finalità sportive e ricreative - Attrezzature di gioco, svago e sportive - Strutture di servizio per "Club Nautico"

Sono definite "spiaggia in concessione per finalità sportive" le aree demaniali marittime con destinazione funzionale di attrezzature per il gioco, lo svago e sportive. Nella classificazione di "spiaggia in concessione per finalità sportive" si fanno ricadere anche, separatamente, le attrezzature con destinazione funzionale di servizio e rimessaggio al naviglio diportistico connesso alla realizzazione di strutture con destinazione funzionale di "Club nautico". L'Amministrazione Comunale può prevedere la realizzazione di tali attività anche in deroga alle previsioni e zonizzazioni del PAD e dei relativi allegati ed in particolare è possibile mantenere o iniziare nuove attività in prossimità o nei corsi d'acqua. In quest'ultimo caso (nuove attività) saranno preferite associazioni e/o cooperative no-profit.

PM – Specchi d'acqua in concessione per ormeggi o per galleggianti

Sono definiti "specchi d'acqua" in concessione i tratti di mare funzionalmente connessi alla fruizione degli arenili per la creazione di pontili mobili, ormeggi, piattaforme e galleggianti.

Le strutture di servizio produttivo ricadenti sulle aree, pubbliche e/o private, delle zone AB, AS e PM assumono tale destinazione attraverso concessioni demaniali e/o licenze di esercizio.

La Tabella sinottica delle Norme tecniche di attuazione (Tabella B) allegata, provvede a ripartire percentualmente, per ciascun ambito nel quale è articolato l'intero sviluppo costiero, la presenza delle diverse destinazioni funzionali comprese nelle zone AB ed AS, in termini di fronte mare posto a disposizione (incidenza sul fronte mare concedibile).

Relativamente al sistema infrastrutturale, sono indicate quali strade di servizio al mare le vie di accesso al demanio marittimo nonché i percorsi di distribuzione interna delle utenze, degli approvvigionamenti e per i servizi di sicurezza e manutenzione.

All'interno della zona "AB - Spiaggia in concessione ai fini turistico-ricreativi" il Piano provvede ad individuare sub zone caratterizzate da specifiche tipologie di insediamento ammissibili ai fini della concessione delle aree demaniali marittime e dai relativi differenziati parametri urbanistici.

E' vietato in ogni caso porre in opera costruzioni in corrispondenza dei letti dei fossi o dei canali, anche quando tali zone, nelle tavole grafiche di progetto hanno destinazione ad impianti o attrezzature. E' consentito mantenere o realizzare in questi casi, pontili, approdi o quant'altro utile al rimessaggio di imbarcazioni da diporto previa i necessari pareri, permessi e/o autorizzazioni

La fascia di rispetto assolutamente inedificabile è pari a m 10,00, da ambo i lati, a partire dalle sponde o dai piedi dell'argine (ad eccezione di opere eventualmente autorizzabili tipo pontili, ponti, approdi, passarelle, tubature, scivoli per varo ecc.).

E' possibile la formazioni di gradoni lungo le scarpate degli argini e la piantumazione di essenze: l'intero settore deve essere comunque fatto oggetto di appositi progetti di recupero e valorizzazione paesistico ambientale.

ART. 11 – SPIAGGIA LIBERA LP, LN ed LS

Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare: sono fatti salvi i mezzi di soccorso, servizio, polizia e torrette di avvistamento e postazioni assistente ai bagnanti.

Nelle zone di spiaggia libera LP, destinate al libero accesso e sosta delle persone, non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsivoglia impianto balneare, ad eccezione di quelle finalizzate alla mera posa ombrelloni e sdraio oltre ai servizi essenziali e di quelle a scopo o di utilità pubblica per le quali l'Amministrazione Comunale può sempre derogare .

Gli accessi alle spiagge libere verranno segnalati da appositi cartelli indicatori.

Nelle zone libere a ridosso del percorso transitabile di accesso è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali panchine, fontanelle, spazi di sosta, alberature.

Le zone di spiaggia libera LN debbono, in generale, restare disponibili per la libera fruizione ed essere sgombre da qualsiasi struttura anche mobile, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione che può comunque derogare o prevederne con ordinanza, per ragioni di pubblico interesse, la permanenza temporanea.

Nella spiaggia libera LS sussiste la possibilità, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata in favore di soggetti privi di scopo di lucro che ne facciano richiesta almeno 30 giorni prima dell'evento, di svolgere attività ludiche, sportive e ricreative (LS) per periodi di breve durata, comunque non superiori ai trenta giorni.

Le aree possono essere attrezzate a cura del Comune (ed eventualmente affidate in gestione ad organismi no-profit) , con servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio, servizi igienici, box per l'informazione turistica, ecc..

Il Comune all'atto del rilascio della concessione, verificata la profondità degli arenili, imporrà una fascia di rispetto continua, tra la linea di battigia e la prima fila delle attrezzature mobili (ombrelloni, tende e sdraio etc.), avente una profondità non inferiore a m 5,00.

Nelle zone di spiaggia libera l'Amministrazione ha la facoltà di individuare aree nelle quali è consentito l'accesso e la fruizione dell'arenile e del mare alle persone con animali al seguito; l'area, di ampiezza non superiore a m 50,00 di fronte mare, dovrà essere recintata e segnalata con appositi cartelli. Dette aree possono essere affidate in gestione ad organismi no-profit previa la necessaria istruttoria

Il Comune garantisce su tutti i tratti di spiaggia destinati alla balneazione l'esistenza di un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche emanate dall'Autorità Marittima; in caso di

oggettiva difficoltà il Comune provvederà ad installare dei cartelli monitori che avvertono della mancanza del servizio di salvamento.

Nelle spiagge libere, gli accessi ed il servizio di pulizia sono garantiti dal Comune, anche a mezzo di convenzioni con i titolari delle concessioni in zona.

ART. 12 – SPIAGGE IN CONCESSIONE AI FINI TURISTICO-RICREATIVI

In tali zone, sono consentite le attività di gestione delle strutture di servizio balneare, delle strutture di ristoro e ricreative e del “Club nautico” e delle strutture per rimessaggio natanti connesse.

E' ammessa la realizzazione dei locali necessari alla gestione delle diverse imprese.

Le nuove concessioni per la realizzazione di strutture balneari **AB** non potranno impegnare un fronte mare superiore ai metri 100.

E' fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area, sia in lunghezza che in profondità, fino alla fascia di arenile, di cui alla lettera c dell'Art. 5, ovvero la fascia di profondità non inferiore ai m 5,00 distesa lungo la battigia. L'obbligo di occupare l'intera area va regolamentato in previsione dei casi di ripascimento. In questo caso è obbligo del concessionario presentare richiesta di concessione per l'area antistante creatasi a causa del ripascimento naturale almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione balneare. L'ufficio demanio ,per questi casi procederà anche con autorizzazione all'occupazione d'urgenza procedendo alle ulteriori dovute formalità in tempi ristretti

Nelle aree in concessione gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni.

Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione segnalato da appositi manifesti affissi nelle aree di passaggio e all'ingresso dello stabilimento balneare.

Nelle spiagge in concessione il servizio di pulizia dell'arenile è garantito, con le modalità previste dalle ordinanze e regolamenti Comunali , dal concessionario.

Nelle zone di spiaggia in concessione indicata nella apposita Tavola di progetto di Piano con la simbologia “AS - sportive e ricreative”, è consentita la realizzazione di strutture, distinte da quelle di servizio balneare destinate a chioschi bar, ristoranti, esercizi commerciali (per questi ultimi sono ammesse esclusivamente rivendite di giornali ed edicola in genere, somministrazione di bevande ed alimentari freddi e caldi, vendita di materiali connessi alla balneazione, vendita di sanitari e cosmetica), discoteche, nights, impianti di gioco all'aperto e sport, e club nautico.

Laddove il concessionario effettui attività di locazione/noleggio di unità da diporto a motore, deve obbligatoriamente installare dei corridoi di lancio, larghi almeno m 10,00 e profondi m 100,00, opportunamente delimitati e segnalati secondo le specifiche individuate dall'Autorità Marittima.

E' consentita l'attività di noleggio di piccole unità non a motore (mosconi, pedalò, ecc.), a condizione che vengano posteggiate a terra in aree identificate in concessione e che dette aree siano precluse ad altri scopi. Dette aree potranno identificarsi anche a mezzo semplice comunicazione corredata di grafico di inviarsi all'Ufficio Demanio Marittimo

ART. 13 – RIMESSAGGIO NATANTI AS

Tali aree demaniali comprendono le zone destinate all'alaggio e al varo delle imbarcazioni da diporto e da pesca turistica, professionale e sportiva (anche nel caso di pescatori associati); in tali zone è consentita la sosta delle piccole imbarcazioni da diporto. E' possibile realizzare dette aree ai lati di corsi d'acqua naturali anche in deroga alle zonizzazioni di PAD.

Le aree di cui sopra sono date in concessione ad un Club Nautico, o sodalizio sportivo, o altri organismi no-profit con finalità di promozione delle attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo.

La concessione demaniale in questo caso può essere rilasciata ad una Associazione Privata o Pubblico-Privata purché perseguano obiettivi sportivo-culturali attraverso la divulgazione nei giovani della cultura del mare e degli sport nautici in generale e comunque perlomeno per le seguenti attività: vela, nuoto, pesca e canottaggio.

I parcheggi imbarcazioni sono di due specie: incustoditi e custoditi (punti di ormeggio ai sensi del D.P.R. 509 del 02.12.1997).

Con tale denominazione s'intendono le aree destinate all'ormeggio ed al posteggio a terra di imbarcazioni di piccole dimensioni per il turismo.

Per la messa in acqua delle imbarcazioni, è ammesso realizzare piccoli scali d'alaggio in legno che dovranno essere rimossi a fine stagione.

Per favorire la pulizia ed il decoro delle spiagge utilizzate come posteggio imbarcazioni è consentita la realizzazione di ricoveri per il rimessaggio delle attrezzature di supporto, per una piccola dotazione di servizi e per la sede del Club Nautico, o sodalizio sportivo o altro organismo no-profit

E' obbligatorio allestire nello specchio d'acqua asservito alle concessioni per l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni da diporto e da pesca turistica, un corridoio per l'entrata e l'uscita in mare dei natanti, avente una larghezza minima di m 20,00 ed una profondità di m 100,00, che dovrà essere delimitato con boe di segnalazione.

Di fronte alle zone destinate a posteggio imbarcazioni non è consentita l'installazione di pontili di attracco fissi e la balneazione. E' consentito invece il rilascio di autorizzazioni per campi boe o boe singole.

Per il raggiungimento delle aree di cui sopra è possibile autorizzare passerelle o piste di servizio che congiungano il limite della concessione con punti carrabili

ART. 14 – SPECCHI D’ACQUA PER ORMEGGI, PONTILI MOBILI O GALLEGGIANTI PM

Gli specchi acquei per ormeggi e pontili mobili dovranno essere regolamentati con idonei provvedimenti di concessione demaniale marittima, anche di durata temporanea (stagionali) che prevedono tra gli altri le seguenti prescrizioni:

- l’area in concessione dovrà essere opportunamente delimitata da boe e, a terra, da segnaletica verticale recante l’indicazione “area interdetta alla balneazione”;
 - lo specchio acqueo così delimitato dovrà essere presidiato dalle ore 08,30 alle ore 20,00 di ogni giorno da personale qualificato e l’utilizzo dovrà essere consentito esclusivamente in condizioni di mare e tempo assicurati;
 - la possibilità di ormeggio di tali aree è consentita per periodi di tempo limitati (con espressa esclusione delle ore notturne) e con l’obbligo a carico del proprietario/conducente di stazionare ad una distanza massima dal natante tale da consentirgli un pronto intervento in caso di disormeggio dello stesso o laddove le circostanze lo rendano altrimenti necessario o opportuno;
 - l’ormeggio è vietato in caso di avverse condizioni meteomarine;
- l’ormeggio in tali aree deve essere limitato a natanti di dimensioni medio-piccole (massimo 6-7 metri).

Licenze e concessioni da ormeggio possono essere mantenute o rilasciate anche alle foci dei fiumi anche con permanenza notturna delle unità (sempre per durata stagionale). Nei casi in cui l’area richiesta ricada nelle aree di competenza del Genio Civile, l’Amministrazione Provvederà solamente al rilascio di eventuali nulla osta anche in deroga alle previsioni del PAD al fine di promuovere le attività diportistiche sul territorio.

In caso di concessioni esistenti o rilasciate alle foci di fiumi (anche da altri enti ove competenti), è possibile autorizzare, anche in deroga alle previsioni del PAD autorizzazioni e/o concessioni per passaggio dal punto carrabile da più vicino alla concessione anche con l’ausilio di mezzi meccanici per alaggio e altre operazioni, previsti dovuti accorgimenti e prescrizioni ed utilizzabili in orari non balneari.

ART. 15 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE ATTREZZATE

Considerata la particolarità dei tratti di spiaggia per i quali si evidenzia l’interesse ambientale, le caratteristiche tipologiche dei manufatti oggetto delle concessioni, devono avere una propria identità costruttiva, privilegiando l’utilizzo di forme e materiali naturali.

Le nuove strutture devono integrarsi con l’ecosistema e devono sfruttare il più possibile la luce naturale; potranno essere realizzate esclusivamente in maniera e con materiale non impattanti con l’ambiente, di dimensioni contenute, con strutture leggere e di facile sgombero, comprese le pavimentazioni.

I manufatti edilizi, pertanto, devono essere realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso, prioritariamente, a:

- a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;

- b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative, come ad esempio, pannelli solari;
- c) sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- d) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno; è consentito l'uso di pannelli in cemento prefabbricato con finitura liscia tinteggiata o in ghiaia lavata o di altri materiali, purché tale scelta sia motivata e mirata a migliorare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti.

Viene ribadito l'obbligo per tutte le strutture di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili (mobili o di facile amovibilità) così come definite ai precedenti Art. 6 e Art. 7.

Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare, ad eccezione delle fondamenta delle opere e degli impianti tecnologici.

In ragione della variabilità delle quote dell'arenile, i progetti delle strutture da presentare ai fini delle concessioni dovranno riportare la quota del calpestio a cui posizionare il piano terra finito, assumendo come quota di riferimento quella di livello di un punto fisso inamovibile. Lo spazio intercorrente tra quota calpestio ed arenile va protetto con rete metallica zincata e verniciata con maglie di piccola dimensione (1 cm).

Gli eventuali ampliamenti verso mare delle strutture esistenti dovranno essere contenuti o non consentiti nelle zone del litorale individuate come soggette ad erosione.

Per tutti gli interventi edilizi l'altezza dei corpi di fabbrica va misurata all'estradosso della copertura piana a partire dal piano di calpestio; nel caso in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente alla linea di colmo.

Specifiche motivazioni e destinazioni funzionali possono consentire richieste motivate di deroghe all'altezza massima previa autorizzazione motivata del Responsabile del Settore preposto.

Tutti i manufatti a servizio delle spiagge attrezzate dovranno rispettare i parametri urbanistici, differenziati per sub zone e tipologie di insediamento, così come indicati nella Tabella sinottica B delle Norme tecniche di attuazione (rapporto di occupazione, il rapporto di copertura, il rapporto di ombreggiatura, rapporto di pavimentazione, altezza massima dei manufatti e dimensione minima e massima del fronte mare).

Detti parametri sono da computare con riferimento al complesso di tutte le strutture costituenti l'attrezzatura in concessione, indipendentemente dalla loro articolazione in elementi edilizi unitari e contigui o meno.

Per le nuove concessioni demaniali destinate a strutture balneari andrà assicurata una distanza, tra esse e rispetto a stabilimenti preesistenti di almeno 40 metri

ART. 16 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE BALNEARI

Il Piano provvede a definire, nell'ambito delle caratteristiche e dei parametri per le strutture balneari, le dimensioni minima e massima del fronte mare ammissibili per una singola concessione.

Sono fatte salve sotto questo aspetto le concessioni rilasciate e/o in contestazione prima della data di entrata in vigore del P.A.D.; per esse resta, comunque, la possibilità di richieste di adeguamento ai detti limiti.

E' fatto obbligo al concessionario, di dedicare almeno il 10% dell'intera area in concessione alla realizzazione di giardini fioriti e/o aree verdi; nelle aree verdi sono comprese anche le fioriere, le chiome degli alberi e le siepi.

I manufatti per l'esercizio delle attività previste dal Piano nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Manufatti centrali

La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate); ove la copertura sia realizzata a terrazza, è possibile il suo utilizzo quale solarium attrezzato.

L'altezza massima consentita è di m 4,00. Il manufatto centrale potrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature.

Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari; per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico i cui orari di esercizio non devono essere necessariamente coincidenti con quelli di funzionamento dello stabilimento balneare.

Il Piano prevede, quindi, la possibilità di realizzare all'interno del manufatto centrale da parte del concessionario il servizio bar o quello bar-ristorante.

Tali attività potranno essere condotte anche in ambienti o chioschi fisicamente separati dal manufatto centrale dello stabilimento balneare, ma nell'ambito della stessa concessione. Anche in tale caso l'altezza massima non dovrà superare m 4,00.

All'interno degli spazi per bar-ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00 una zona con il banco-bar ed almeno n.1 impianto telefonico pubblico.

Tanto nel caso di manufatto unico che separati, la presenza del servizio bar può consentire l'incremento del rapporto copertura massimo del 10%, mentre la presenza del bar ristorante può consentire l'incremento del 30% di detto rapporto; anche le strutture ombreggianti (da smontare alla fine della stagione estiva) potranno essere incrementate nella misura rispettiva del 10% e del 30% del rapporto di ombreggiatura.

Il manufatto centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.

Per i servizi igienici è possibile l'utilizzo del blocco servizi esistente all'interno della stessa concessione che dovrà essere comunque collocato nelle vicinanze del chiosco-bar.

Cabine-spogliatoi

Il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione ed alla tipologia di aggregazione scelta. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.

La copertura dovrà essere a falde inclinate; è consentito realizzare un aggetto della copertura sul fronte per un massimo di m 1,00. L'altezza massima consentita è di m 2,50.

Sussiste la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature eliminando le pareti contigue.

Le cabine possono avere collocazione adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo; la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile.

Spogliatoio a rotazione

E' facoltativo l'inserimento di tale spogliatoio di altezza massima m 2,50, contenente un piccolo atrio con armadietti/contenitori per gli utenti e n. 2 docce-spogliatoio interne.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. La copertura dovrà essere a falde inclinate.

Può avere collocazione adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo.

Spazio bagnino e spogliatoio per disabili

E' obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco di altezza massima m 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. La copertura dovrà essere a falde inclinate.

Può avere collocazione adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo.

Deposito

E' facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.

Può avere collocazione sia interna o adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo. Nel primo caso la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate) e l'altezza massima potrà essere quella del corpo principale, nel secondo caso la copertura dovrà essere a falde inclinate con altezza massima di m 2,50.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. A tale deposito può essere aggregato uno spazio chiuso per la raccolta differenziata rifiuti solidi urbani: tale spazio non va computato nelle superfici coperte, né in quelle ombreggiate o pavimentate. In ogni caso si deve prevedere un locale chiuso per la raccolta differenziata rifiuti solidi urbani: tale spazio non va computato nelle superfici coperte

Docce

Le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine in numero minimo 1 ogni 30 punti ombra. La copertura dovrà essere a falde inclinate e l'altezza massima consentita sarà di m 2.50.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

Servizi igienici

E' obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili.

I servizi igienici, dotati di vaso e lavabo, vanno dimensionati nella misura minima di 2 ogni 30 punti ombra. Possono avere collocazione interna o adiacente al manufatto centrale o autonoma rispetto a questo.

Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura sarà a falde inclinate e l'altezza massima di m 2,50.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno un gabinetto per ogni stabilimento balneare.

Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante pubblica se esistente, anche con l'installazione ove necessario di impianti di sollevamento.

ART. 17 - ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE BALNEARI

Sulle strutture balneari esistenti, alla data di adozione del presente Piano ed in contrasto con lo stesso, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria nelle more degli eventuali interventi di adeguamento necessari.

I lavori di adeguamento di tali strutture alle disposizioni del Piano dovranno essere eseguiti entro e non oltre anni sei dall'entrata in vigore del Piano stesso.

L'obbligatorio necessario adeguamento alla presente normativa, nel caso di richiesta di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione, può essere realizzato per stralci, previa la redazione di un progetto unitario.

Nelle concessioni esistenti e/o in contestazione è consentito il mantenimento delle dimensioni delle strutture esistenti e, ove possibile, delle loro collocazioni, ma è obbligatorio l'adeguamento alle disposizioni della presente normativa relativamente alle caratteristiche costruttive ed a quelle funzionali.

Negli interventi di adeguamento di strutture esistenti, attraverso ristrutturazioni o sostituzioni edilizie, le nuove edificazioni dovranno comunque uniformarsi ai criteri di facile rimozione di cui all'Art. 7.

E' obbligo per gli stabilimenti esistenti l'adeguamento alla normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche.

ART. 18 - CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE

Per l'attuazione dei singoli progetti di iniziativa pubblica o privata finalizzata alla realizzazione delle strutture sportive e ricreative, in ragione delle relative particolari esigenze, sono definite le seguenti caratteristiche secondo le destinazioni e prescrizioni sotto elencate:

- Strutture di ristoro e ricreative ed attività commerciali;
- Attrezzature per il rimessaggio natanti e di servizio per "Club Nautico" (ed eventuali annessi specchi d'acqua);
- Attrezzature di gioco, svago e sportive- parcheggi;
- Specchi d'acqua per ormeggi, pontili mobili o galleggianti.

Strutture di ristoro e ricreative ed attività commerciali

Aree del demanio marittimo possono essere oggetto di concessioni con finalità esclusiva per pubblici esercizi o commercio. E' consentita la realizzazione di chioschi bar, ristoranti, discoteche, nights.

La copertura potrà avere tipologia libera (piana, volte o falde inclinate); l'altezza massima consentita è di m 4,00.

Il chiosco bar dovrà essere attrezzato con almeno n. 2 bagni (uno per il personale ed uno per gli utenti). Il chiosco ristorante o ristorante-bar dovrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, il deposito per le attrezzature, una cucina o laboratorio di almeno mq 12,00 una zona con il banco - bar ed almeno n. 1 impianto telefonico pubblico.

Per le attività commerciali ammesse, costituite esclusivamente da rivendite di giornali ed edicola in genere, somministrazione di bevande ed alimentari freddi e caldi, vendita di materiali connessi alla balneazione, vendita di sanitari e cosmetica, valgono le disposizioni che seguono:

- la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate);
 - l'altezza massima consentita è di m 4,00;
 - è obbligatoria la dotazione di 1 bagno a servizio degli addetti;
 - i chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.
- per le discoteche e nights è d'obbligo attenersi a quanto previsto dalla normativa acustica.

Attrezzature per il rimessaggio natanti

Sono definite di "servizio al naviglio" le aree utilizzate a fini per l'ormeggio, il rimessaggio e l'assistenza a piccole imbarcazioni. Tali aree demaniali comprendono le attrezzature destinate all'alaggio e al varo delle imbarcazioni da diporto e da pesca turistica, nonché i "parcheggi imbarcazioni", destinati all'ormeggio ed al posteggio a terra di imbarcazioni di piccole dimensioni per il turismo.

E' consentita la realizzazione di ricoveri per il rimessaggio, l'assistenza e le piccole riparazioni. La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate). L'altezza massima consentita è di m 6,00 alla gronda. E' obbligatoria la dotazione di 1 bagno a servizio degli addetti.

Strutture di servizio per "Club Nautico"

Il Piano contempla la possibilità, nell'ambito delle concessioni di aree demaniali, della creazione di un Club Nautico, che dovrà essere finalizzata alla promozione delle attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo.

L'area di cui sopra può essere affidata in concessione ad un Club Nautico, o sodalizio sportivo o altro organismo no-profit

Il rilascio di questa concessione demaniale è subordinata alla sistemazione adeguata del tratto di spiaggia in questione ed ad un'iniziativa che l'Amministrazione giudichi valida; in attesa che ciò si verifichi l'Amministrazione avrà la facoltà di individuare tratti di arenile da utilizzare allo scopo del rimessaggio di uso pubblico anche in deroga alle previsioni del PAD .

Per le attrezzature del Club Nautico è prescritto quanto segue:

- la copertura potrà avere tipologia libera (piana, volte o falde inclinate);
- l'altezza massima consentita è di m 6,00 alla gronda.

I manufatti eventualmente necessari allo svolgimento delle attività potranno essere destinati a sede sociale con annesso bar e deposito attrezzi. E' obbligatoria l'installazione di un blocco servizi igienici con n. 3 bagni di cui n. 1 per portatori di handicap.

Attrezzature di gioco, svago e sportive - parcheggi

Nelle spiagge in concessione sono ammesse attrezzature di gioco e di svago. A supporto delle varie attrezzature di gioco e di svago sugli arenili in concessione è possibile posizionare gazebo e/o strutture per l'ombreggiamento.

Le dimensioni di dette strutture mobili e delle attrezzature connesse allo svolgimento delle attività sportive all'aperto, o di gioco e svago vanno determinate caso per caso in ragione delle diverse potenziali funzioni.

Le stesse dovranno avere comunque carattere stagionale ed essere realizzate con strutture leggere e smontabili comprese le pavimentazioni. Ciò non prevede l'obbligo della rimozione nel periodo invernale.

Per gli stabilimenti esistenti può essere concessa l'autorizzazione mediante appositi provvedimenti per l'installazione stagionale di piccole attrezzature aperte per lo svago ed il tempo libero per una profondità pari a quella dello stabilimento balneare.

Aree attrezzate, opportunamente qualificate mediante opere di arredo urbano, possono essere oggetto di concessioni con funzione di parcheggio privato, a supporto delle attività turistico-ricreative, della zona. E' obbligatorio riservare almeno 2 posti auto ai portatori di handicap

Ormezzi, pontili mobili o galleggianti

Nell'ambito degli specchi d'acqua in concessione è lecita l'installazione di ormezzi, pontili mobili o galleggianti, a servizio delle attrezzature per il rimessaggio natanti e per "Club Nautici".

Le strutture dovranno avere comunque carattere stagionale ed essere realizzate con manufatti modulari, facilmente smontabili e rimuovibili per lo stoccaggio.

E' da evitare, salvo motivate eccezioni, l'infissione sul fondale di pile di sostegno e di ancoraggio: l'ormeggio deve avvenire pertanto a mezzo di corpi morti o catenarie.

Le pavimentazioni dovranno essere realizzate con materiali naturali, preferibilmente in legno.

ART. 19 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE

La scelta dei diversi materiali da impiegare per la realizzazione delle strutture è affidata ai Concessionari, purché essa sia motivata da precedenti storici di indiscussa qualità.

Le soluzioni proposte devono comunque cercare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti in modo che il loro inserimento nell'ambiente circostante avvenga nel pieno rispetto del paesaggio.

La tinteggiatura ed i colori delle diverse strutture amovibili e, in maniera coordinata, mobili deve rispettare una valida scelta cromatica.

I colori potranno essere scelti dai Concessionari con colorazioni intonate all'ambiente, evitando l'uso di materiali plastificati.

Per le facciate vanno proposte "tinte composte" che risultano formate dalla diversa combinazione di "tinte di base", ricavate utilizzando direttamente pigmenti naturali ed ossidi di ferro.

Le tinte possono essere "scalate" oppure "piene" a secondo della presenza o meno della tinta bianca nella composizione.

Le facciate, distinguibili nelle parti di fondo, rilievi, cornicioni, riquadrature e zoccolo, possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppur scalato o più colori nelle diverse parti.

Le pavimentazioni da realizzare per percorsi pedonali possono essere:

1. in doghe di legno;
2. in materiali litoidi o lastre in cemento posate a secco;
3. in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente rullato;
4. in terra battuta stabilizzata ed opportunamente rullata;
5. in tartan;
6. cigli per aiuole in materiale lapideo.

Le pavimentazioni da realizzare per interni possono essere:

1. in doghe di legno o piastrelle di sughero;
2. in mattonelle di pietra naturale (su pannelli prefabbricati);
3. in mattonelle di ceramica (su pannelli prefabbricati).

I rivestimenti da realizzare per esterni possono essere:

1. in legno opportunamente trattato;
2. con intonaci pigmentati lisci o rustici costituiti da malta di calce aerea tradizionale alla quale, durante l'impasto, vengono aggiunti pigmenti e/o inerti (su pannelli prefabbricati);
3. con pannelli in cemento prefabbricato con finitura liscia tinteggiata o in ghiaia lavata.

I rivestimenti da realizzare per interni possono essere:

1. in piastrelle di maiolica o simili poste in opera su intonaco rustico;
2. intonaci con malte a base di calce idrauliche rivestiti con tinteggi a tempera o a base di calce;
3. in doghe di legno di colore naturale.

Le coperture a falde o curve possono realizzarsi:

1. in lamiere coibentate, lisce o grecate, di alluminio verniciate a smalto, o di rame a lastre;
2. in coppi a canale in laterizio;
3. in multistrato marino adeguatamente impermeabilizzato;

4. in paglia o essenze vegetali.

Nel caso di coperture piane possono utilizzarsi mattonelle sospese, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili.

Per le coperture a spioventi i colori utilizzabili sono gli stessi utilizzati nelle facciate.

Le pluviali, le scossaline e le converse saranno in lamiera o in rame.

Gli infissi sono da realizzare:

- 1 1. in legno massello di essenze dure e resinose quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti;
- 2 2. in alluminio preverniciato a caldo.

Sono comunque vietati gli infissi che abbiano come ultima finitura la sola zincatura o anodizzazione.

ART. 20 – LE RECINZIONI

Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere un'altezza inferiore a m 1,50 ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non può superare l'altezza massima di m 1,50; sono vietati materiali quali mattoni, filo spinato, o assimilabili.

Le recinzioni di confine verso terra vanno realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso mare.

Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.

Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.

Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.

Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART. 21 – L'ARREDO URBANO

Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:

- la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
- la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
- la sistemazione delle aree previste a verde;

- la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.

La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; vanno escluse le pavimentazioni realizzate con conglomerati bituminosi.

E' consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree, preferibilmente del tipo ombrelliformi, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo; sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannuciate.

Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.

In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto (disturbando la percezione della profondità della volta celeste).

La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo Art. 22.

La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

La cartellonistica pubblicitaria e di sponsorizzazione, comunque ispirata ai criteri del comma che precede, potrà essere oggetto di apposite licenze da concedere a titolo oneroso.

ART. 22 - IL VERDE

Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.

La quantità delle superfici in concessione, che dovrà essere sistemata a verde ornamentale, non potrà essere inferiore al 10% del totale.

In particolare le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardineria, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste con opportuna nomenclatura delle essenze da piantumare.

Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:

- 1 a) alberi ad alto fusto (h = 4÷5 metri);
- 2 b) arbusti medio alti (h = 2÷3 metri);
- 3 c) arbusti medio bassi (h 0,5÷1,5 metri);
- 4 d) cespugli bassi o siepi (h = 0,3÷0,5 metri);

ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.

Quanto sopra ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

ART. 23 - ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ INTERNA ALL'AREA

I percorsi pedonali di accesso al demanio ed alle attrezzature relative, paralleli alla battigia devono rifarsi alle modalità costruttive, sia per ampiezza che per materiali, illustrate nella tavola dei particolari costruttivi.

A seguito di apposito bando pubblico indetto dal Comune, nel rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di stabilimenti balneari è necessario la presenza di varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia.

I percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione.

I percorsi degli impianti balneari devono essere realizzati con materiale di facile rimozione e garantire un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza.

I titolari delle strutture balneari hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione segnalati da appositi cartelli informativi.

Gli accessi all'arenile, sia in corrispondenza degli impianti balneari che in corrispondenza delle zone destinate a spiaggia libera, dovranno essere realizzati evitando la creazione di barriere architettoniche per i soggetti portatori di handicap.

Le attrezzature ed i servizi delle concessioni devono essere accessibili ai soggetti portatori di handicap: al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità deve essere garantita sia dall'esterno alla concessione, che da questa al mare.

Tutte le attrezzature balneari, infatti, sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi debbono essere conformi a quanto disposto dall'Art. 24 della Legge 104 del 05.02.1992 riguardante l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

Condizione essenziale per il rilascio e il mantenimento della concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreativa è il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e l'offerta di servizi accessibili ai portatori di handicap. A tal fine è consentita l'installazione di passerelle dalla concessione (di qualsiasi tipo ed a qualsiasi scopo) fino al più vicino punto di accesso stradale o punto carrabile, previa semplice comunicazione da inviarsi all'Ufficio Demanio fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 24 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Devono essere realizzate tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia (fogne, acqua, luce, telefono, pubblica illuminazione).

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento.

Nel caso di impossibilità della realizzazione delle fogne, o in attesa della sua realizzazione, è onere del Concessionario di provvedere ad un sistema alternativo di smaltimento igienicamente ed ecologicamente compatibile, che dovrà essere valutato ed accettato dall'Ufficio comunale preposto.

I restanti impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti e comunque devono essere completati prima del rilascio del certificato di agibilità.

ART. 25 - TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO

Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità all'allaccio.

L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo sono ammessi soltanto in caso di necessità, accertata da parte del Comune.

Le fonti luminose, tanto della pubblica illuminazione, quanto delle attività in concessione non devono essere collocate ad un'altezza superiore ai m 3,50 dal terreno e devono essere rigorosamente rivolte verso il basso.

Le fonti sonore di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica IV così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

ART. 26 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento previste per l'attuazione del piano sono:

- 1 1. manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari;
- 2 2. ristrutturazione edilizia degli impianti balneari consistente in un insieme di opere che interessano più elementi strutturali dello stabilimento – muri perimetrali, copertura, solaio, ecc. – con modifica delle caratteristiche originali ed estetiche, a parità di sagoma planovolumetrica;
- 3 3. sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione con diversa disposizione planovolumetrica, o ampliamento, mediante la realizzazioni di corpi aggiuntivi al nucleo principale o alle strutture annesse, degli stabilimenti esistenti. Gli eventuali ampliamenti verso mare dovranno essere contenuti o non consentiti nelle zone del litorale individuate come soggette ad erosione;
- 4 4. nuove costruzioni, relativamente alle concessioni da rilasciare.

ART. 27 - STAGIONALITA'

Gli impianti all'interno delle concessioni potranno svolgere sia attività a carattere stagionale (da aprile a settembre) che permanente; naturalmente, per le strutture relative a quest'ultima tipologia di attività, non sussiste l'obbligo di smontaggio.

Le attività che potranno essere svolte a carattere sia permanente che stagionale sono le seguenti:

- 1 – pubblici esercizi di ristoro, ricreative e commerciali, annesse o meno a stabilimenti balneari;
- 2 – Club Nautico.

Le attività che potranno essere svolte esclusivamente a carattere stagionale (da aprile a settembre) sono le seguenti:

- 1 – affitto di attrezzature per la sosta sulla spiaggia e la balneazione;
- 2 – servizi connessi a ormeggi, pontili mobili o galleggianti.

Con apposita Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può prevedere comunque deroghe.

ART. 28 - LAVORI SULL'ARENILE

L'arenile e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi:

- 1) i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti debbono avere inizio dopo il 30 settembre ed essere ultimati entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- 2) i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari debbono essere portati a termine entro il 30 aprile e non possono essere effettuati durante la stagione estiva (tranne i casi di urgenza);
- 3) i lavori di pulizia, di livellamento o di ripascimento debbono essere ultimati entro il 30 maggio di ciascun anno; i normali lavori di pulizia (anche con ratrellatrici meccaniche) sono sempre consentiti.

Resta salva la possibilità di interventi anche in periodi diversi da quelli sopra indicati, per ragioni di urgenza e lavori indifferibili se autorizzati espressamente dal Responsabile comunale preposto.

ART. 29 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo devono essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del sistema informativo demanio (S.I.D.).

Il Comune, nel rispetto della zonizzazione prevista (salve le deroghe consentite) dal presente piano nonché dell'Art. 12 della direttiva servizi, ai fini del rilascio di nuove concessioni demaniali marittime indice una procedura ad evidenza pubblica mediante la pubblicazione di apposito bando, avendo riguardo della percentuale massima di arenile oggetto di concessione.

Il Comune, nello stabilire le regole della procedura di selezione, deve tener conto della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio socio-culturale e architettonico – urbanistico, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi.

Le istanze per il rilascio delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal sistema informativo demanio.

Le nuove concessioni demaniali marittime saranno rilasciate nel rispetto dell'elaborato R4 – Disciplinare di concessione di aree demaniali marittime.

L'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rilasciare Concessioni ad uso pubblico per aree libere (anche in deroga alle previsioni del PAD), che poi potrà affidare in gestione ad organismi no-profit (associazioni, cooperative, ecc) per finalità di interesse pubblico o per qualsiasi particolare motivazione.

E' prevista la possibilità di deroga a quanto previsto dal PAD nei casi di piccoli sconfinamenti di unità abitative e commerciali confinanti con il demanio preesistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, previo esperimento della istruttoria di rito e salvi i diritti di terzi.

ART. 30 - CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI

Il Comune, al fine del rilascio delle nuove concessioni demaniali verifica la congruità della domanda con il P.A.D., nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale (salve le facoltà di deroga previste dal presente PAD).

Gli interventi edilizi dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nella Legge 02.02.1974 n. 64 e relative norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dal D.M. 11.03.1988.

Essi dovranno, inoltre, in relazione alla tipologia di destinazione scelta, essere realizzati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 31 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

La concessione demaniale marittima è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.

Il periodo temporale di proroga delle concessioni in essere per finalità turistico-ricreative esistenti ha una durata inderogabile fino al 31/12/2015, salvo diversa disposizione di legge; alla scadenza dovrà essere indetta per tutte le concessioni in essere, compatibili con il presente Piano in quanto alla loro ubicazione rispetto alla zonizzazione allegata, apposita procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione avendo riguardo del valore culturale storico, paesistico ed ambientale.

Per le concessioni in essere, non compatibili con il presente Piano in quanto alla loro ubicazione rispetto alla zonizzazione allegata e solo per i casi in cui siano previste opere di interesse pubblico, previo preventivo parere legale, si ordinerà la relativa rimozione o si effettuerà in danno previa valutazione dei costi e relativa comunicazione al concessionario interessato.

Per le nuove concessioni la durata deve essere fissata tenendo conto della necessità di consentire al concessionario di ammortizzare gli investimenti privati e remunerare i capitali investiti al netto di quelli a fondo perduto (come documentato tecnicamente nell'istanza e a consuntivo a mezzo di fatturazioni fiscali); la durata, comunque, non potrà essere superiore ai venti anni.

ART. 32 - VARIAZIONI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Qualsiasi innovazione da apportare in adeguamento al Piano P.A.D. deve essere oggetto di apposita domanda da parte del concessionario ai sensi degli Artt. 5 e 24 del Regolamento del Codice della Navigazione e quindi di successivo atto del Comune.

Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.

Se le variazioni hanno carattere non sostanziale, esse possono essere consentite con atto di autorizzazione, nel rispetto dell'Art. 24 del Reg. Cod. Nav..

Per i casi in cui la variazione è contemplata tra i casi previsti dal PAD o dal Regolamento allegato come effettuabile con "semplice comunicazione" vale la data di pervenimento della stessa al protocollo dell'Ente.

L'Amministrazione, su obbligatoria dichiarazione del Concessionario, verificatane la veridicità, provvederà ai soli fini della determinazione dei canoni concessori all'eventuale aggiornamento annuale della dimensione della concessione, in ragione di possibili fenomeni di erosione o ripascimento della spiaggia. La dichiarazione obbligatoria va resa entro i trenta giorni antecedenti la data di corresponsione del canone annuale.

ART. 33 - REVOCA E DECADENZA

Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'Art. 42 Cod. Nav., con provvedimento del Comune, preceduto da parere legale.

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'Art. 47 del Cod. Navigazione.

Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive.

ART. 34 - VIGILANZA E SANZIONI

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune, il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli Artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. nonché la decadenza della concessione ai sensi dell'Art. 33.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Non è previsto l'adeguamento al presente Piano per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli stabilimenti balneari esistenti.

Le concessioni esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del P.A.D. per le opere di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli stabilimenti balneari esistenti, anche per l'ambito ricadente nella fascia del vincolo archeologico.

In corso di attuazione del presente Piano, si dovrà provvedere all'individuazione sul lungomare di capisaldi fissi ed inamovibili atti ad individuare in maniera certa i confini delle singole concessioni e delle aree libere.

Il Comune accerta, con le modalità del Regolamento, che le opere a carattere stagionale di cui è prevista la rimozione, siano effettivamente rimosse alla fine della stagione balneare.

In caso di incongruenza fra le varie tavole grafiche prevale la tavola a scala maggiore (denominatore minore). In caso di incongruenza fra le tavole grafiche e gli elaborati tecnici prevalgono quest'ultimi.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di derogare alle prescrizioni del presente PAD, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o ad uso pubblico, ivi compresi insediamenti turistici e, comunque, in ogni caso ritenga utile o opportuno ai fini dell'interesse pubblico.

Interventi:

DE CARO: Chiede se la Regione ha emanato leggi e direttive in merito. E se non vi sono tutte è illegittimo.

PAOLILLO: Il Comune può dotarsi di strumenti di regolarizzazione del demanio marittimo. Le modifiche all'ordine del giorno sono funzionali alla stagione turistica ed alla Bandiera Blu. Naturalmente il Comune si conformerà al Piano Regionale quanto questo sarà approvato.

TOMMASINI ARENELLA: Richiama la recente L.R. 10/2012 in tema di demanio.

LONGO: Invita a prestare controlli sui parcheggi abusivi sulla fascia costiera ed alla viabilità. Invita a eliminare situazioni che impediscono alla collettività accesso agli arenili, come nelle vicinanze dell'Hotel SOGARIS.

VOZA: Concorda con Longo. Auspica abbattimento muretto cemento spartifuoco. Chiede di mettere in sicurezza Viale della Repubblica per le staccionate pericolose.

MAZZA: Il Piano Demaniale del Comune è cosa diversa dal Piano Regolatore.

PAOLILLO: Replica a Longo che fermo restando l'obbligo di lasciare libero agli arenili, verranno fatti tutti i controlli sul tema. Comunica impegno dell'Amministrazione per l'utilizzo delle aree demaniali ai lati dei corsi d'acqua, anche con un protocollo d'intesa con il Consorzio di Bonifica.

SICA: Auspica destinazione zona anche per manifestazioni sportive, come quella del prossimo Luglio per il Beach Volley.

Si allontana il Consigliere Paolillo.

SINDACO: Comunica di aver inviato nota all'Assessore Provinciale Feola, con un fermo invito a messa in sicurezza delle staccionate Viale della Repubblica, non ancora riscontrata.



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 15) PIANO ATTUATIVO DELLA FASCIA COSTIERA
(PAD) - MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

Data _____

Pennillo Alberto, nella qualità SIB, espone
 parere favorevole alle modifiche proposte -
 Stefano Grippa, p. PLAIN AIR, espone
 parere favorevole -
 Vittorio Dario, p. le esigenze dei
 clienti espone parere favorevole -
 Carmen Mottola p. Med Service si
 espone parere favorevole -
 Alberto Barlobi, espone dubbi
 sulle proposte del Consiglio. Messa di
 ricevere gli emendamenti, e parere
 favorevole p. le modifiche proposte -
 Le parti del lavoro restano di fornire
 e Giusi una riunione operativa p. la
 procedura Barbara Bly -
 Nel ed è verosimile che alle ore 11,55

- | | | |
|------------------|--------------------|-------------|
| Alessandro Neri | (Barlobi Alberto) | SIB |
| Stefano Grippa | (Pierluigi Orsini) | |
| Antonio Mottola | (Antonio Mottola) | Med Service |
| Roberto Galletta | (Pierluigi Orsini) | SIB |
| Stefano Grippa | (Stefano Grippa) | PLAIN AIR |
| Roberto Galletta | (Roberto Galletta) | Med Service |
| Paolo Orsini | (Pierluigi Orsini) | |

RIUNIONE COMUNE/OPERATORI LIBI + CAMPEGGI E SALVAMENTO

VERBALE del 16/06/2012

L'ora 2012 del 16 giugno è
 convocata la riunione con i rappresentanti
 dei Libi (Consiglio Libi e Uff. di Base),
 del Consob SIB (Alberto Pennillo) e
 delle Associazioni di Filianti (Dario Dario
 di Vittorio Dario, Med Service del Mottola
 Comune) con i ^{p. l'emissione PLAIN AIR} membri delegati
 Motta (PAS) e Pasillo (Uff. Costiere)
 ed oggetto: regolamento Piano Attività Base
 Costiere - Modifica oggetto del prossimo
 Consiglio Comune in merito alle modifiche
 del regolamento delle direzioni delle
 funzioni in materia di servizi navali.
 La riunione è ^{nota} convocata con nota del
 13/06/2012 convocata in una email data
 l'ingente a fini della procedura di parere 2012/10
 Alle 10,30 non presenti: Pasillo Motta
 e Motta Pasillo; il sig. Pennillo Alberto
 p. il SIB, la sig. Carmen Mottola
 p. la Med Service; il sig. Vittorio Dario
 p. Motta Dario; il sig. Roberto Galletta; il
 sig. Stefano Grippa p. Plain Air (campi); Alberto
 Barlobi p. Consiglio Libi. Alle 10,45 inizia il Consiglio. Voto Roberto
 Antonio la presidenza della riunione l'ora

Rossio Corrado: nella funzione di
Capo Giurista del Tribunale quale la
relazione del verbale.

Motta, delegato PAD, relazione sul punto
sostanziale anche la necessità di effettuare una
riforma sul proprio stile di funzionamento
Ragus, Vice Giudice espone la necessità
di ulteriori interventi e decisioni e ritenere
essenti con gli interventi esporsi nelle linee
programmatiche. Oppure sono necessari cambiamenti
per adeguare il Regolamento, NTA per
riforma.

Epifanio: parte del modello Bobbio, tutti
in una sede con la più ampia conoscenza
del fenomeno.

Pachillo: espone la necessità di valutare
questo modello con funzione tra
più elementi di organizzazione -
Le modifiche servono per migliorare il
procedimento. Vengono migliorati lo esultato
della spogione e viene poi riaperto,
l'aspetto tra imprese e comune. È la
necessità di un Ordine di lavoro che regolamentare
tutto quello che è necessario. Tutto ciò che viene
la Bandiera Blu. N.T.A. del PAD = vengono

veritate le modifiche una per una - vengono illustrate
le modifiche anche al Regolamento dell'attività
delle funzioni in materia di demanio marittimo.
Alle ore 10,30 finisce la riunione il V. Giudice Ragus.
Alle ore 10,55 finisce la riunione il Consiglio
Motta.

Alle ore 10,56 finisce la riunione il Consiglio
Vice Roberto.

Pachillo continua la compiuta illustrazione delle
modifiche normative al fine di migliorare le
condizioni di gestione del servizio in alcune
aree spogione e uso di tubolare.

Giudice alle ore 11,00 il V. Giudice Ragus.

Pachillo continua nell'illustrazione del
complesso articolato di linee tecniche
per il completamento della Quarta 120
e le prescrizioni per le procedure operative
effettuate il lavoro della Bandiera Blu.
Altri elementi verranno riportati nell'Ordine
di Belvedere. Affronta anche il problema
dei rifiuti provenienti dal uso e con
uso rifiuti in altri ordini. Viene smaltito
differenziando quelli con uso differenziato
ed il resto va collocato in la moltitudine
al servizio della città.